



Comune di Pavarolo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Reg. Affissioni n. 135
Pavarolo, 17/9/2015

ORDINANZA N. 09/15

OGGETTO: Taglio erba, siepi, rami, arbusti e mantenimento ripe lungo le strade pubbliche o di uso pubblico del Comune di Pavarolo. Pulizia strade a seguito intemperie.

IL SINDACO

- **Richiamata** l'ordinanza n. 14/13 del 18/12/2013 con la quale si dettavano disposizioni per il taglio della vegetazione a margine delle strade e l'ordinanza n. 09/14 del 20/8/2014 riguardante la pulizia delle strade a seguito di intemperie;
- **Considerato** che costituisce grave limitazione all'utilizzo in sicurezza delle strade pubbliche o ad uso pubblico, sia da parte dei veicoli che dei pedoni, la presenza di:
 - erba e siepi che invadono la sede viaria, i marciapiedi ed i passaggi pedonali, e che limitano od ostruiscono la vista della segnaletica stradale verticale e a volte riducono anche la luminosità dei corpi dell'illuminazione pubblica e la visione di specchi parabolici riflettenti la visibilità della carreggiata;
 - rami di piante protesi sulla sede viaria da giardini o da aree incolte o boschive;
 - piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose che ostruiscono la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con il corretto utilizzo e funzionalità della strada;
 - piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il loro fogliame e i loro rami possano cadere in fossi e cunette a lato delle strade, riducendo l'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
 - fango, ghiaia, fogliame o qualsiasi altro detrito che si deposita sulla sede stradale a seguito di intemperie o qualsiasi altra causa;
- **Rilevato** inoltre che i proprietari di fondi o terreni, confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, hanno l'obbligo di mantenere le ripe sia a valle che a monte delle medesime in modo da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale ed evitare che qualsiasi materiale invada la sede stradale;
- **Ricordato** che l'art. 29 del D. LGS. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo per i proprietari di fondi o di terreni confinanti con le strade pubbliche o ad uso pubblico:

- di mantenere le siepi, in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono, comunque, la leggibilità;
 - che, qualora per effetto delle intemperie o qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
- **Ricordato** che l'art. 15 del D. LGS. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" dispone che sulle strade e loro pertinenze è vietato:
- punto b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
 - punto f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
 - punto g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni.
- **Visti** gli artt. 892,893,894,895 e 896 del vigente Codice Civile;
- **Visto** il D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed il suo Regolamento di esecuzione;
- **Visti** gli artt. 50, comma 5 e art.54 comma 2 del D.lvo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Ritenuto** necessario intervenire in merito al fine di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle strade pubbliche o ad uso pubblico;

ORDINA

- ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, di provvedere, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line di questo Comune, a quanto di seguito specificato:
1. provvedere al taglio dell'erba, delle siepi, degli arbusti, dei rami e delle alberature , comprese le piante di alto fusto, nonché ogni altro tipo di vegetazione, mantenendo gli stessi permanentemente regolati, in modo da evitare restringimenti della sede stradale e dei marciapiedi, al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica stradale;
 2. provvedere a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del terreno oppure la caduta di massi o di altro materiale sulla strada ed il conseguente ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
 3. rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, fogliame , ghiaia e qualsiasi altro detrito che, a seguito di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a depositarsi sulla sede stradale;
 4. mantenere le siepi e le alberature, comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo da evitare danni ai corpi dell'illuminazione pubblica e alla loro ostruzione riducendo la luminosità nelle ore notturne, nonché la visione di specchi parabolici riflettenti la visibilità della carreggiata. Le siepi poste a dimora sul confine con strade pubbliche non potranno superare l'altezza massima di m. 3.00, fermo restando il rispetto della distanza prevista dalle norme vigenti.

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 169,00 a € 679,00 per la violazione dell' art. 29 e da € 41,00 a € 169,00 per la violazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 285/1992 Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- che nell'eventualità in cui gli interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, non procedano autonomamente al taglio dell'erba, delle piante, delle siepi, alla pulizia dei fondi ed al mantenimento delle ripe, i lavori verranno eseguiti direttamente da ditta incaricate da questo Comune, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;
- che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia, ogni qualvolta le stesse si rendano necessarie;

RAMMENTA

- che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada, le responsabilità civili e penali, graveranno sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;

DISPONE

- che le norme contenute in precedenti ordinanze e regolamenti in contrasto con le presenti disposizioni sono da intendersi abrogate. Le presenti disposizioni hanno validità dalla data odierna e sino alla loro revoca espressa o all'entrata in vigore di nuova disciplina normativa;
- che il presente provvedimento entri in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Pavarolo;
- che copia della presente venga trasmessa al Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Chieri.

Dalla data odierna vengono revocate le sopraccitate ordinanze n. 14/13 del 18/12/2013 e n. n. 09/14 del 20/8/2014.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (d.p.r. 24/11/1971 n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al tribunale amministrativo regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 06/12/1971 n° 1034) o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 gg.



IL SINDACO
Bertinetti Arch. Claudio